



24.6.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 796/2009, presentata da Marc Jansen, cittadino olandese, corredata di 400 firme, sulla costruzione di un'autostrada tra Tabua e Seia nel distretto di Coimbra nel Portogallo centrale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive i progetti delle autorità portoghesi per la costruzione di un'autostrada tra Tabua e Seia nel distretto di Coimbra nel Portogallo centrale. Sostiene che tale progetto avrà un effetto disastroso sull'ambiente naturale, sulle falde acquifere sotterranee nonché sul patrimonio architettonico e culturale dell'area. Il tracciato dell'autostrada attraverserà anche una riserva naturale protetta, richiedendo l'abbattimento di 250 ettari di foresta. Il firmatario riferisce infine che ai cittadini interessati non è stata concessa la possibilità di esprimere la propria opinione sulla proposta di progetto. Il firmatario ritiene che si tratti di una grave violazione dell'attuale legislazione dell'UE in materia e chiede al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

"Osservazioni della Commissione sulla petizione"

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto dell'UE applicabile al caso di specie, prendendo inoltre in considerazione altre informazioni disponibili.

La direttiva 85/337/CEE¹ nella versione modificata (nota come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo svolgimento di VIA per determinati progetti pubblici e privati. La direttiva VIA opera una distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono sempre formare oggetto di una procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, mediante un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti nella normativa nazionale di recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA. I progetti autostradali sono inclusi al punto 7, lettera b), dell'allegato I della direttiva e quindi la VIA è obbligatoria.

La procedura VIA garantisce di individuare e valutare le conseguenze ambientali dei progetti prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. Il pubblico può esprimere il proprio parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione. Il pubblico deve quindi essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

Riguardo al progetto di autostrada in questione, occorre notare che l'IC 6 è parte di un piano più ampio definito 'Plano Rodoviário Nacional na Região Centro Interior' (PRNRCI), che comprende tre strade: IC 6, IC 7 e IC 37.

Nell'ambito di un altro caso, i servizi della Commissione hanno richiesto alle autorità portoghesi informazioni sul PRNRCI, con particolare attenzione per la valutazione ambientale strategica (VAS) del piano². A seguito di uno scambio di lettere con le autorità portoghesi, si può concludere quanto segue:

- La VAS del piano è stata condotta conformemente alla legge UE in materia;
- Ogni singolo progetto in seno al piano, ad esempio ciascun progetto stradale, verrà sottoposto, a tempo debito, ad una VIA individuale, conformemente alla direttiva 85/337/CEE, come modificata.

Come precedentemente menzionato, la VIA di ciascun progetto dovrà valutare adeguatamente gli effetti dei progetti in base a una serie di fattori, tra cui quelli indicati dal firmatario, quali: fauna, flora, acqua, beni materiali e patrimonio culturale.

Poiché, in base alle informazioni disponibili, il processo di autorizzazione del progetto di autostrada è ancora in corso e la Commissione non può rilevare alcuna prova a sostegno di una violazione del diritto comunitario in materia di ambiente, non può essere intrapresa alcuna azione in questa fase.

Infine, riguardo al possibile finanziamento dell'UE, occorre notare che finora le autorità portoghesi non hanno richiesto alcuno stanziamento per il progetto in questione, né a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) né mediante il Fondo di coesione, pertanto non sono previsti finanziamenti UE per le strade di cui sopra.

¹ Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), quale modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997), dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 5.6.2009).

² Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001).

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non può rilevare alcuna violazione della legislazione ambientale UE nel caso di specie."